

# COORDINATORE - AGGIORNAMENTO

**Aggiornamento di 40 ore** (*senza riduzioni di frequenza*)

- L'aggiornamento può essere svolto partecipando a convegni, seminari su argomenti attinenti (*non esiste il vincolo sul numero di partecipanti*).
- Può essere svolta in modalità e-learning.
- L'obbligo di aggiornamento è quinquennale .
- **Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08** (data 15/05/08), l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia devono essere completate **le 40 ore previste entro il 15/05/2013 e quindi entro il 15/05/2018**, per il secondo quinquennio ed a seguire per i successivi. Per coloro che hanno **conseguito l'attestato dopo il 15/05/08 il quinquennio decorre dalla data dell'attestato.**

# COORDINATORE - OGGIORNAMENTO

Per esercitare la funzione di coordinatore, dopo 5 anni dal conseguimento della abilitazione originaria (corso da 120 ore o esami-laurea), non basta possedere i requisiti elencati in precedenza, ma bisogna possedere anche una documentazione che dimostri di aver frequentato “**aggiornamenti**” professionali di almeno 40 ore (non una di meno!).

**I coordinatori** che facessero trascorrere **cinque anni dall’abilitazione o, se abilitati prima del 15 Maggio 2008**, dalla data di entrata in vigore del DLgs.81/2008, **senza effettuare alcun aggiornamento** professionale nei modi di legge (corsi e partecipazione a convegni e seminari) non possiederebbero uno dei requisiti essenziali e quindi **non potrebbero esercitare più la funzione di coordinatore.**

# COORDINATORE - OGGIORNAMENTO


Il legislatore ha usato parole chiare: **“E’ inoltre previsto l’OBBLIGO di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore”**.

La parola “Inoltre” sta ad indicare un **requisito aggiuntivo** a quelli già descritti; **“Obbligo”** ovvero l’inderogabilità vincolante del requisito; **“Aggiornamento”** ovvero le nuove azioni informative connesse alle modifiche normative o tecniche riguardanti i contenuti del percorso formativo già espletato; **“Cadenza quinquennale”** ovvero il periodo quinquennale compreso dalla assunzione del titolo abilitante ai cinque anni successivi; **“Cadenza”** ovvero che i periodi quinquennali devono essere valutati successivamente e consecutivamente l’uno all’altro in blocchi da 5 anni non frazionabili: **“40 Ore”** ovvero un tempo preciso.

# COORDINATORE - OGGIORNAMENTO

## I° CASO

### COORDINATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO – PROFESSIONALI CONSEGUITI PRIMA DEL 15/05/2008




***Requisito tecnico professionale (attestato corso 120 ore + esperienza)  
maturata prima del 15/05/2008***

***Se nel quinquennio si svolgono più di quaranta ore di aggiornamento, le  
ore in più non possono essere utilizzate nell'aggiornamento del  
quinquennio successivo.***

# COORDINATORE - OGGIORNAMENTO

## I° CASO

### COORDINATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO – PROFESSIONALI CONSEGUITI PRIMA DEL 15/05/2008




*Il coordinatore che non effettua il II° aggiornamento non perde il requisito tecnico – professionale, ma perde l'operatività per il III° quinquennio successivo (15/05/2018 – 15/05/2023) e potrà riprenderla dopo aver completato le ore di aggiornamento anche se effettuate nel III° quinquennio*

# COORDINATORE - OGGIORNAMENTO

## I° CASO

### COORDINATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO – PROFESSIONALI CONSEGUITI PRIMA DEL 15/05/2008




*Il coordinatore che non effettuerà il III° aggiornamento non perde il requisito tecnico – professionale, ma perde l'operatività per il IV° quinquennio successivo (15/05/2023 – 15/05/2028) e potrà riprenderla dopo aver completato le ore di aggiornamento anche se effettuate nel III° quinquennio*

# COORDINATORE - OGGIORNAMENTO

## I° CASO

### COORDINATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO – PROFESSIONALI CONSEGUITI PRIMA DEL 15/05/2008



*Il coordinatore che non ha effettuato il I° aggiornamento non perde il requisito tecnico – professionale, ma perde l'operatività per il II° quinquennio successivo (15/05/2013 – 15/05/2018) e potrà riprenderla dopo aver completato le ore di aggiornamento anche se effettuate nel III° quinquennio*

# COORDINATORE - OGGIORNAMENTO

## II° CASO

### COORDINATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO – PROFESSIONALI CONSEGUITI DOPO IL 15/05/2008




Requisito tecnico professionale (attestato corso 120 ore + esperienza) se l'esperienza è precedente fa fede la data dell'attestato del corso (si dimostra con il curriculum)

Se nel quinquennio si svolgono più di quaranta ore di aggiornamento, le ore in più non possono essere utilizzate nell'aggiornamento del quinquennio successivo. Se nel quinquennio si svolgono meno di quaranta ore di aggiornamento, si sospende l'operatività e si possono completare le ore mancanti nel quinquennio successivo una volta completate si riprende l'operatività



# COORDINATORE - OGGIORNAMENTO

## FARE ATTENZIONE



**Il coordinatore che ha avuto un incarico durante in quinquennio in cui si deve aggiornare e si aggiorna nel quinquennio successivo e continua a svolgere l'incarico a cavallo su i due**

**periodi**, espone se stesso ad una azione civile da parte del committente e lo stesso committente alla violazione dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 con tutte le conseguenze collegate.

***In caso di infortunio sul lavoro ad una azione penale nei sui confronti.***

***In questi casi si consiglia di sospendere l'incarico e procedere ad effettuare l'aggiornamento ed eventualmente procedere ad un nuovo incarico (lettera di incarico, notifica prelim, ecc..)***